



Regione Lombardia

DECRETO N. 13351

Del 30/09/2025

Identificativo Atto n. 5469

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE IN CACCIA COLLETTIVA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA UNICO DI BRESCIA E IN TALUNI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA LIMITATAMENTE ALLE ZONE IDONEE ALLA CACCIA COLLETTIVA S. V. 2025/2026 - L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA

Viste:

- la legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la legge regionale n. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- la legge regionale n. 17/2004 “Calendario venatorio regionale”;
- il regolamento regionale n. 16/2003 - capo IV Esercizio venatorio in Zona Alpi;
- la legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio in braccata nelle aree idonee alla presenza della specie;
- la d.g.r. n. 273/2018 in cui vengono definite le zone idonee alla specie cinghiale;
- la d.g.r. n. 1019/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3 comma 1, della l.r. n. 19/2017 “Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”;
- la d.g.r. n. 1761/2019 “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 1019/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/2017 “Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”;
- il piano faunistico venatorio della provincia di Brescia nella sua versione attualmente vigente;

Considerato che:

- la legge regionale n. 17/2004, “Calendario venatorio regionale” all'articolo 3 comma 5 dispone che: “Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le Province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio”;
- la legge regionale n. 19/2017 all'art. 3 comma dispone che “La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione, su proposta degli Ambiti Territoriali di caccia, dei Comprensori Alpini di caccia (...) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva;



Regione Lombardia

- l'articolo 9 della legge regionale n. 19/2017 recita: "I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3;
- il punto 4.4 lettera d) dell'allegato alla d.g.r. n. 1019/2021 prevede, per le cacce collettive, un periodo di prelievo autunno-invernale (ottobre-dicembre oppure novembre-gennaio);

Visti:

- il decreto n. 9706 del 28/06/2023 con cui la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di questa Regione ha approvato gli "Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC) sul territorio regionale e soglie minime di prelievo per il periodo 1 luglio 2023/30 giugno 2024 – Seconda annualità del PRIU "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25".
- il Decreto 13 giugno 2023 "Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";
- Il Decreto regionale n. 9706 del 28 giugno 2023 "Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC) sul territorio regionale e soglie minime di prelievo per il periodo dal luglio 2023 al 30 giugno 2024 – seconda annualità del PRIU - Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2/2024 del 10 maggio *Misure di applicazione del "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste Suina Africana anni 2023-2028"*: controllo ed eradicazione della peste suina;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5/2024 del 1 ottobre 2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 4/2025 del 4 agosto 2025 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana- Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025";
- l'Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 230 del 23 settembre 2024 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana" che, fatte salve le disposizioni sanitarie e gestionali relative al cinghiale nelle zone di restrizione di cui ai punti precedenti, impone che il



Regione Lombardia

prelievo venatorio in forma collettiva, nelle sole aree idonee al cinghiale, venga esercitato:

1. per tre giornate settimanali;
2. nel periodo 1° ottobre – 31 gennaio negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia limitatamente alle zone idonee alla caccia collettiva;
3. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
4. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
5. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;

Viste le note pervenute, agli atti, con le quali venivano comunicate dall'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia e da taluni Comprensori Alpini di Caccia di Brescia le squadre;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia collettiva in braccata o girata nell'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia e nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia limitatamente alle zone idonee alla caccia collettiva;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria, prevista dal presente provvedimento, dal giorno 1 ottobre 2025;

RICHIAMATA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.G.R. del 16/12/2024 n. XII/3669 "XX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Alberto Lugoboni l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia



Regione Lombardia

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia collettiva al cinghiale, secondo le modalità della battuta o della braccata, nell'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia e in taluni Comprensori Alpini di Caccia di Brescia limitatamente alle zone idonee alla caccia collettiva, secondo le modalità di seguito indicate:
 - Classi d'età e generi: **Tutte**
 - Periodo di caccia: **dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026**
 - Carniere giornaliero per cacciatore: **illimitato**
 - Carniere stagionale per cacciatore: **illimitato**
3. di demandare all'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia ed ai Comprensori Alpini di Caccia di Brescia aventi zone idonee sul loro territorio la suddivisione delle squadre, unitamente all'elenco comunicato dal Comitato di gestione interessato ai componenti delle squadre autorizzate, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia e ai Comprensori Alpini di Caccia di Brescia aventi zone idonee sul loro territorio, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
5. di disporre che l'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia e Comprensori Alpini di Caccia di Brescia interessati entro il 28 febbraio 2026 trasmettano a questa Struttura una relazione relativa all'attività svolta con report dei prelievi effettuati;
6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto



Regione Lombardia

ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE
ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge